

Statuto dell'associazione **EBN ITALIA**

Disposizioni generali

Art. 1 *denominazione e sede*

1. È costituita l'associazione culturale denominata "EBN Italia"
2. L'associazione ha sede in via Peyron 10, 10143 Torino

Art. 2 *statuto*

1. L'associazione "EBN Italia" è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge n. 266 del 1991 delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico
2. Il consiglio direttivo delibera il regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina di aspetti organizzativi più particolari
3. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa
4. Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato

Finalità dell'associazione

Art. 3 *finalità*

1. L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro, la sua struttura è democratica. Essa si propone la diffusione dell'attività di osservazione e di riconoscimento in natura degli uccelli (*birdwatching*), anche nell'intento di acquisire conoscenze utili per la tutela, valorizzazione e protezione della natura, dell'ambiente e dell'avifauna
2. Tale intento sarà attuato attraverso più modalità come, ad esempio, lo scambio reciproco di informazioni attraverso una rete telematica di messaggi via internet (*mailing list*), la preparazione di guide per il riconoscimento su supporto cartaceo o su strumenti telematici come internet o CD ROM, l'organizzazione di incontri per condividere l'attività di osservazione o per parlare di essa (*meeting*), l'organizzazione o la partecipazione ad attività di ricerca
3. L'associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti al decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni

I soci

Art. 4 *soci: ammissione*

1. Sono **soci** dell'associazione tutte le persone che, condividendo le finalità dell'associazione, richiedono l'adesione all'associazione stessa
2. Le categorie di soci previste sono : ordinario, sostenitore, istituzionale e onorario
3. L'adesione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo
4. L'adesione all'associazione prevede il versamento di una quota annuale il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo. La quota o contributo associativo non è mai rivalutabile
5. L'adesione all'associazione può essere gratuita per casi prescelti dal consiglio direttivo
6. L'adesione all'associazione decade automaticamente se il socio non è in regola col pagamento della quota annuale
7. La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo e titolo

Art. 5 *soci: diritti*

1. Tutti i soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo. L'appartenenza alla qualifica di socio attribuisce inoltre:
 - 1.1. il diritto a partecipare a ogni attività associativa;
 - 1.2. il diritto a candidarsi a ricoprire ogni carica prevista dal presente statuto;
 - 1.3. il diritto di voto per l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale;
 - 1.4. il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto, nonché per l'elezione a ogni carica prevista dal medesimo;
 - 1.5. il tutto senza limitazione alcuna
2. I soci dell'associazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata su incarico del consiglio direttivo o del presidente

Art. 6 *soci: doveri*

1. I soci devono ottemperare alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione
2. I soci dell'associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro

Art. 7 *soci: recessione*

1. Il socio dell'associazione che intende recedere dall'associazione deve dare comunicazione al consiglio direttivo restituendo la tessera

Art. 8 *soci: esclusione*

1. Il socio dell'associazione che contravviene a quanto stabilito nell'art. 6 può essere escluso dall'associazione dal consiglio direttivo
2. Può essere altresì escluso il socio che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione
3. Il socio escluso può ricorrere contro l'esclusione nell'assemblea dei soci

Gli organi

Art. 9 *indicazione degli organi*

1. Sono organi dell'associazione: il **presidente**, il **vicepresidente**, il **consiglio direttivo**, il **tesoriere**, il **revisore** e l'**assemblea**
2. Le cariche sono svolte in forma gratuita

Art. 10 *presidente*

1. Il **presidente** è nominato dal consiglio direttivo
2. Il presidente dura in carica per l'intera durata del consiglio direttivo ed è rieleggibile

3. Il presidente convoca l'assemblea con le modalità descritte nell'art. 16
4. Il presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione

Art. 11 vicepresidente

1. Il **vicepresidente** è nominato dal consiglio direttivo
2. Il vicepresidente dura in carica per l'intera durata del consiglio direttivo ed è rieleggibile
3. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza

Art. 12 consiglio direttivo: composizione

1. Il **consiglio direttivo** è composto da almeno *tre* soci, chiamati **consiglieri**
2. La prima volta la determinazione e la loro nomina è definita dall'Atto Costitutivo e dalle persone cooptate dai soci fondatori, in seguito è eletto dall'assemblea dei soci
3. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente dell'associazione

Art. 13 consiglio direttivo: durata

1. Il consiglio direttivo rimane in carica per tre anni
2. Qualora il numero dei consiglieri fosse ridotto a meno di 2/3 dell'intero consiglio direttivo, questo è considerato decaduto e deve essere rinnovato
3. I membri del consiglio direttivo possono essere rieletti

Art. 14 consiglio direttivo: funzioni

1. Il consiglio direttivo viene convocato dal presidente mediante lettera o posta elettronica o, in casi di particolare urgenza, tramite avviso verbale o comunicazione telefonica
2. Il consiglio direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e dovrà gestire il patrimonio associativo in conformità agli scopi istituzionali
3. Il consiglio direttivo avrà facoltà di nominare tra gli associati, dei soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio stesso. Il rapporto che si configurerà tra tali soggetti e l'associazione sarà di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soggetti avranno diritto ad una remunerazione, costituita da un compenso commisurato alle prestazioni effettuate nell'espletamento del mandato affidato loro nella delibera consiliare, ed ivi stabilito
4. Il consiglio dovrà redigere annualmente, entro il mese di giugno, un rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente
5. Il consiglio direttivo si considera validamente costituito se sono presenti almeno la maggioranza dei consiglieri, e le proprie delibere devono essere assunte a maggioranza dei presenti

Art. 15 assemblea: composizione

1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria
2. Hanno diritto a partecipare all'assemblea, sia che deliberi in sede ordinaria che straordinaria, tutti i soci, tutti con il medesimo diritto di voto ed i medesimi poteri di intervento

Art. 16 assemblea: convocazione, validità e votazione

1. L'**assemblea ordinaria** viene convocata dal presidente almeno una volta all'anno entro il 30 giugno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione che le compete o che le verrà sottoposta. Può essere, inoltre, convocata su richiesta di almeno 25% dei soci
2. L'assemblea viene convocata con almeno 15 giorni di anticipo sulla data fissata con ogni forma di pubblicità che il consiglio direttivo ritiene idonea al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo. Con le stesse modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati
3. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti alla seduta e necessita di un quorum costitutivo di metà più uno dei soci presenti. Il socio che non potesse intervenire personalmente può conferire delega ad altro socio. Il numero massimo di deleghe conferibili al singolo socio ammonta a n° 3. In seconda convocazione non occorrono quorum costitutivi e ne saranno indicati orario e luogo di svolgimento nella stessa prima convocazione e non potrà essere tenuta se non dopo 24 ore dall'orario di prima convocazione
4. Le modalità di votazione sono indicate dal regolamento di esecuzione dello statuto

Art. 18 assemblea straordinaria

1. L'**assemblea straordinaria** ha competenza esclusiva in merito alle modifiche del presente statuto. L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei presenti alla seduta e necessita di un quorum costitutivo pari a 75% degli associati iscritti, in prima convocazione, ed al 15% in seconda convocazione. Ne saranno indicati orario e luogo di svolgimento nella stessa prima convocazione e non potrà essere tenuta se non dopo 24 ore dall'orario di prima convocazione. Il socio che non potesse intervenire personalmente può conferire delega ad altro socio. Il numero massimo di deleghe conferibili al singolo socio ammonta a n°3
2. Le modalità di convocazione e votazione sono quelle indicate per l'assemblea ordinaria

Art. 19 tesoriere

1. Il **tesoriere** tiene l'elenco aggiornato dei soci, redige le bozze di rendiconto economico e finanziario, preventive o consuntive e le presenta al consiglio direttivo
2. Il tesoriere è nominato dal consiglio direttivo e la sua carica ha durata pari a quella del consiglio direttivo in corso

Art. 20 revisore

1. Il **revisore** ha una funzione di controllo sull'amministrazione del patrimonio. Può essere socio o non socio. Il controllo dallo stesso esercitato sarà di legalità e di correttezza contabile
2. La carica di revisore non è, evidentemente, cumulabile con quella di consigliere
3. Il revisore presenta annualmente una relazione all'assemblea ordinaria dei soci
4. Il revisore è nominato dall'assemblea dei soci e la sua carica ha durata pari a quella del consiglio direttivo in corso

Art. 21 patrimonio

1. Il patrimonio è costituito:

- 1.1. dai proventi delle “quote associative” e delle eventuali “somme aggiuntive”;
 - 1.2. dalle tasse di affiliazione;
 - 1.3. dai beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti con il fondo comune associativo;
 - 1.4. da sottoscrizioni, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
 - 1.5. dai proventi derivanti da eventuali ed occasionali attività commerciali, determinati nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione
2. L'eventuale avanzo di gestione non sarà mai distribuibile, direttamente o indirettamente, tra i soci, a qualsiasi categoria essi appartengano, e dovrà essere destinato alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che il consiglio direttivo riterrà più opportune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge
3. La gestione del patrimonio sarà affidata al consiglio direttivo il quale risponderà direttamente della conduzione di ogni attività e dell'impiego del patrimonio associativo nell'annuale seduta di approvazione del rendiconto economico e finanziario

Art. 22 durata e scioglimento

1. La durata dell'associazione è prevista fino al 2099, ma potrà essere prorogata dall'assemblea riunita in sede straordinaria.
2. Lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall'assemblea a maggioranza assoluta degli iscritti. Nell'eventualità che la compagine associativa venisse integralmente a mancare, il consiglio direttivo, o i membri superstiti di questo, procederanno alla liquidazione dell'associazione con le modalità di seguito indicate. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge n. 662/96 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, sarà effettuata ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, dedotte le eventuali anticipazioni in precedenza eseguite dai soci e contabilizzate nell'apposito libro di cassa sottoposto al controllo del Revisore.

Art. 23 esercizio economico

1. L'inizio e la chiusura di ogni esercizio economico-finanziario sono fissati rispettivamente al 1° gennaio ed al 31 dicembre
2. Per il buon funzionamento dell'associazione saranno istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali registri obbligatori previsti dalle norme fiscali, i seguenti libri associativi:
 - 2.1. libro degli associati, anche su supporto informatico;
 - 2.2. libro dei verbali del consiglio direttivo, anche su supporto informatico;
 - 2.3. libro dei verbali dell'assemblea dei soci, anche su supporto informatico;
 - 2.4. un libro di cassa, anche su supporto informatico;
 - 2.5. libro degli inventari e dei rendiconti, anche su supporto informatico
3. Per la natura e le finalità dell'associazione il risultato dell'esercizio sociale non può dar luogo ad utili ripartibili

Le convenzioni**Art. 24 convenzioni**

1. Le convenzioni tra l'associazione ed altri enti sono deliberate dal consiglio direttivo, che stabilisce inoltre le modalità di attuazione
2. La convenzione è stipulata dal presidente, che conserva una copia della convenzione stessa

Art. 25 vertenze

1. Le vertenze eventualmente nascenti dallo svolgimento dei rapporti associativi che riguardino diritti non sottratti dalla legge alla libera disponibilità delle parti, saranno demandate ad arbitrato irrituale, il cui lodo avrà significato e valore di transazione, a mezzo di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali nominati dalle parti contendenti e il terzo dai due così eletti o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Torino. Il ricorso alla procedura arbitrale verrà promosso dalla parte che vi ha interesse, mediante avviso raccomandato con ricevuta di ritorno all'altra parte, contenente la nomina dell'arbitro, sottoscritta per accettazione da questi. Nei quindici giorni successivi alla data del timbro postale della ricevuta e sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la controparte dovrà a sua volta comunicare al promotore della procedura la nomina del proprio arbitro il quale, come il precedente, dovrà apporre in calce all'avviso la propria firma per accettazione. In difetto la nomina sarà di competenza del Presidente del Tribunale di Torino, su semplice istanza di parte. Nei quindici giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, i due arbitri provvederanno alla nomina del terzo arbitro, presidente del Collegio. Difettando l'accordo, la nomina verrà deferita a cura di una delle parti o di uno dei due arbitri, al presidente del Tribunale di Torino. Il lodo dovrà essere emesso entro sessanta giorni dall'accettazione del terzo arbitro. Quest'ultimo avrà i più ampi poteri regolamentari in merito alla procedura. Ogni decisione anche istruttoria verrà presa fra gli arbitri a maggioranza

Disposizioni finali**Art. 26 disposizioni finali**

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

Variatione statutaria approvata dall'assemblea 29/11/2009